

I Sistemi di Gestione e il D.Lgs.81/08

Art. 30

Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione



Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

Quali procedure 1

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a **attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;**
- b) alle **attività di valutazione dei rischi** e di **predisposizione delle misure di prevenzione** e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali **emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;**

Quali procedure 2

- d) alle attività di **sorveglianza sanitaria**;
- e) alle attività di **informazione e formazione dei lavoratori**;
- f) alle attività di **vigilanza** con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla **acquisizione di documentazioni e certificazioni** obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche **verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.**

Le registrazioni

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

La vigilanza sul sistema

3. Il modello organizzativo deve **in ogni caso prevedere**, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, **un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio**, nonché un **sistema disciplinare idoneo** a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il controllo sull'attuazione

4 Il **modello organizzativo** deve altresì prevedere un **idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello** e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Quali modelli

5. **In sede di prima applicazione**, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 **si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti**. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

Infine

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.